



COMUNE DI CASTELLARANO

Provincia di Reggio Emilia

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEI MERCATI AMBULANTI SETTIMANALI
DI CASTELLARANO
E ROTEGLIA**

Approvato con deliberazione: n. _____ del _____, 2013

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Tipologia dei Mercati
- Art. 3 - Localizzazione dei Mercati
- Art. 4 - Giornate e orari di svolgimento
- Art. 5 - Autorizzazione per l'esercizio dell'attività
- Art. 6 - Spostamento di posteggio (miglioria)
- Art. 7 - Concessione di posteggio
- Art. 8 - Reintestazione dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione del posteggio (subingresso)
- Art. 9 - Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi
- Art. 10 - Istituzione di nuovi posteggi
- Art. 11 - Scambio di posteggi
- Art. 12 - Ampliamento della superficie di posteggio
- Art. 13 - Tenuta e consultazione della Pianta Organica e della graduatoria dei titolari di posteggio
- Art. 14 - Assenze
- Art. 15 - Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati formazione della graduatoria degli spuntisti
- Art. 16 - Circolazione stradale
- Art. 17 - Sistemazione delle attrezzature di vendita
- Art. 18 - Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
- Art. 19 - Norme igienico sanitarie e di sicurezza
- Art. 20 - Posteggi riservati ai Produttori Agricoli
- Art. 21 – Documenti al seguito
- Art. 22 - Sanzioni
- Art. 23 - Abrogazioni precedenti disposizioni
- Art. 24 - Disposizioni finali

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato:

- del **MERCOLEDI'** nella frazione di **ROTEGLIA** denominato “**Mercato di Roteglia**”
- del **GIOVEDI'** nel capoluogo **CASTELLARANO** denominato “**Mercato di Castellarano**”

di seguito denominati “I MERCATI”;

2. L'esercizio dell'attività deve essere svolta nel rispetto della seguente normativa: DLgs. 31.03.1998 n. 114, L.R. 25.06.1999 n. 12 e s.m.i., delle relative disposizioni di attuazione contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 26 Luglio 1999 n. 1368 come modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 485 del 22/04/2013, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

Art. 2 – TIPOLOGIA DEI MERCATI

1. I mercati, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della L.R. 12/99, sono di tipo “**ordinario**” con suddivisione dei posteggi in settore essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1950 n. 635 e successive modifiche.

2. I posteggi dei mercati sono divisi per settore “**ALIMENTARE**” e “**NON ALIMENTARE**”.

3. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento il:

- mercato di Castellarano è costituito da **n. 42 posteggi** così suddivisi:
 - settore “Alimentare” n. **10 autorizzazioni**;
 - settore “Non Alimentare” n. **32 autorizzazioni**.
 - posteggi riservati ai “Produttori Agricoli” n. **2**
- mercato di Roteglia è costituito da **n. 9 posteggi** così suddivisi:
 - settore “Alimentare” n. **4 autorizzazioni**;
 - settore “Non Alimentare” n. **5 autorizzazioni**.

Art. 3 – LOCALIZZAZIONE DEI MERCATI

1. Le aree destinate allo svolgimento dei mercati sono:

- per il Mercato di Castellarano - **PIAZZA XX LUGLIO** come individuata nella planimetria di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione nella quale sono evidenziati: il numero progressivo dei posteggi, la collocazione, l'ampiezza, l'articolazione e la suddivisione nelle tipologie di settore:
 - n. 10 posteggi settore alimentare
 - n. 32 posteggi settore extralimentare
 - n. 2 posteggi per produttori agricoli
- per il Mercato di Roteglia - **PIAZZA SANDRO PERTINI** come individuata nella planimetria di cui

all'allegato 2 alla presente deliberazione nella quale sono evidenziati:
il numero progressivo dei posteggi, la collocazione, l'ampiezza, l'articolazione e la suddivisione nelle tipologie di settore:
n. 4 posteggi settore alimentare
n. 5 posteggi settore extralimentare

2. Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposite aree alternative individuate dal Consiglio Comunale.

ART. 4 - GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. I mercati si svolgono nella giornata di **MERCOLEDI' a Roteglia** e **GIOVEDI' a Castellarano** salvo che non ricadano in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di Legge, in tal caso i mercati non avranno luogo. Qualora almeno il 50% degli operatori titolari di posteggio faccia richiesta scritta al Sindaco con almeno 30 giorni di anticipo, i mercati si svolgeranno regolarmente. Il Sindaco, con le modalità sopra descritte, può autorizzare l'anticipazione, la posticipazione dei mercati ricadenti in giorno festivo ove le condizioni di circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.

2. Senza pregiudizio dell'applicazione del comma precedente, qualora la festività del Santo Patrono, 16 agosto ricada in giovedì il mercato di Castellarano non si effettua.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le associazioni degli operatori maggiormente rappresentative dei commercianti su aree pubbliche, il Comune fissa e rende noto il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo. Tali edizioni straordinarie possono essere legate a festività o essere connesse a manifestazioni o iniziative di valorizzazione del mercato stesso.

4. Lo svolgimento del mercato straordinario è disciplinato con atto del Responsabile del Servizio. In tale atto sono indicate:

a) le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione;

b) la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.

5. L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, comma 12 del DLgs. 31.03.1998 n. 114, dell'art. 50 – comma 7 – del DLgs. 18.08.2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/07/1999 n. 1368 e sm.i..

Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:

a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;

b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;

c) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;

d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato,

e) l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art. 15;

f) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.

6. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione agli operatori ed alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

7. Il Responsabile del Servizio può autorizzare l'occupazione del suolo pubblico anche da parte dei soggetti sotto elencati in aree appositamente individuate:

a) imprenditori, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che erogano servizi quali: riparatori di ombrelli, arrotini, calzolai, fotografi, riproduttori di chiavi;

b) imprenditori regolarmente iscritti alla Camera di Commercio che, per promuovere i propri prodotti chiedono uno spazio per esporli e/o per distribuire materiale pubblicitario;

c) chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

d) associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), partiti politici e organizzazioni sindacali.

8. *Al fine di garantire la rotazione dei soggetti di cui al comma 7, le domande di occupazione del suolo pubblico sono esaminate ed eventualmente accolte previa verifica di zone del mercato libere, per un numero non superiore a 3 presenze consecutive, secondo l'ordine cronologico di presentazione. La domanda di occupazione può essere comunque ripresentata durante l'anno. Le organizzazioni di cui al comma 7 punto d), previa verifica di zone del mercato libere, sono sempre ammesse, tuttavia possono occupare cadauna un'area non superiore a 9 mq (3 m x 3 m).*

Art. 5 – AUTORIZZAZIONE PER L'ESERVIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione, nell'ambito dei mercati, è rilasciata dal Responsabile del Servizio, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio. Ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio.

2. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare.

3. *La concessione di posteggio ha durata di **dodici anni** e non sarà rinnovata automaticamente, il posteggio sarà riassegnato all'avente diritto (stesso concessionario o altro concessionario), al termine di tale periodo, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite in conformità ai criteri individuati dall'intesa Stato Regioni del 12 luglio 2012 e dal Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 24 gennaio 2013, dall'art. 70 del DLgs. n. 59/2010 e successive modificazioni.*

4. *Le concessioni di posteggio in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) restano efficaci fino alla prima scadenza delle stesse.*

5. L'autorizzazione di cui al comma 1) può essere rilasciata soltanto a persone fisiche ed a Società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

6. Le presenze maturate che permettono di ottenere una autorizzazione e una concessione **dodicennale** di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

7. L'autorizzazione amministrativa è **sospesa**, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 1/2011 come modificata dalla L.R. 4/2013, per **sei mesi**, nel caso di mancata presentazione, nei modi e nei tempi previsti agli artt. 2 e 3 della L.R. 4/2013 e s.m., della documentazione sostitutiva di certificazione del DURC. Se durante il periodo di sospensione l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva, la sospensione si intende revocata, comunque non prima di tre mesi dalla data di inizio della sanzione. In questo caso il Comune prende atto della dichiarazione sostitutiva e la sottopone al controllo di veridicità ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione non si computano ai fini della revoca di cui all'art. 5 della L.R. 12/99 e s.m.i..

8. L'autorizzazione amministrativa è **revocata**:

a. se l'operatore non risulta più in possesso dei requisiti previsti all'art. 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010;

b. se l'operatore non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di avvenuto rilascio dell'autorizzazione o, in caso di subingresso, dalla reintestazione, salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell'interessato;

c. se l'operatore decade dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodo di tempo superiore complessivamente a quattro mesi (pari o superiore a 17 giornate) per ciascun anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza;

d. nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato al successivo art. 12;

e. nel caso in cui decorsi i sei mesi di sospensione dell'autorizzazione per mancata regolarizzazione della posizione contributiva venga accertato che non vi sia sussistenza del DURC attestante la

regolarità contributiva INPS e INAIL ovvero la certificazione di regolarità contributiva per le imprese iscritte solo all'INPS;

Art. 6 – SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 7, comma 1 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato, pervenute entro il 31 maggio o il 30 novembre di ogni anno.
2. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
4. In caso di domande concorrenti si assegnano i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 13, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
5. Le domande di spostamento di posteggio vengono esaminate ed accolte tenendo conto anche dei posteggi che si rendano liberi a seguito di accoglimento delle domande di miglioira.
6. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 7 – CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare.
 2. Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo Pretorio on-line congiuntamente al bando nel quale sono indicati:
 - i posteggi da assegnare con le relative dimensioni ed eventuali vincoli di carattere merceologico;
 - le modalità di presentazione delle domande;
 - i tempi di invio;
 - i criteri di concessione dei posteggi
- Il predetto Bando resta pubblicato all'Albo Pretorio per tutto il periodo utile per la presentazione delle domande.
3. La Regione provvede alla pubblicazione sul B.U.R. dei dati inviati dal Comune, in caso di discordanza fanno fede i dati esposti all'Albo Pretorio del Comune.
 4. Le domande devono essere conformi alle modalità previste dal bando pubblicato all'Albo Pretorio, e possono essere inviate al Comune entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale. Nel caso in cui il 30° giorno sia festivo la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data di spedizione della raccomandata A/R o del protocollo del Comune se l'istanza è consegnata a mano.
 5. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio nel rispetto del settore merceologico e tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei criteri di priorità come definiti al punto 2 lett. c) Delibera di Giunta Regionale n. 1368/99 e s.m.i..
 6. L'assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore (punto 2 lett. c) Delibera Regionale n. 1368/99).
 7. La concessione del posteggio ha durata dodicennale *e non sarà rinnovata automaticamente*.
 8. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 9 comma 1 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuata ai sensi degli artt. 6 e 11 comportano l'aggiornamento delle rispettive concessioni di posteggio e relative autorizzazioni.
 9. Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento di rifiuti urbani solidi

nella misura stabilita dalle norme vigenti nonché delle spese relative al consumo dell'energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori.

10. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza dei termini per:

- rinuncia del titolare;
- revoca per motivi di pubblico interesse salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune, senza oneri per l'Amministrazione;
- revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 17 giornate di mercato per anno solare fatti salvi i periodi di assenza giustificati previsti al successivo art. 14;
- revoca dell'autorizzazione amministrativa.

Art. 8 – REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO (SUBINGRESSO)

1. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)

2. La reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale non richiede il possesso del requisito professionale, salvo il caso che si intenda esercitare direttamente l'attività. L'impresa cedente e quella cessionaria devono aver adempiuto al pagamento di tutti i tributi locali, a pena di inammissibilità della domanda di reintestazione dell'autorizzazione.

3. La domanda di reintestazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la sospensione dell'attività.

4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:

- la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione;
- l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
- il trasferimento in capo allo stesso subentrante delle presenze effettuate con l'autorizzazione;
- il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di impresa, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro Imprese, del titolare al quale è subentrato. L'anzianità d'impresa sarà pertanto costituita dal cumulo dell'anzianità del soggetto subentrante con quella del titolare al quale è subentrato nella titolarità del posteggio medesimo.

5. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.

La domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di effettivo trapasso dell'Azienda, pena la decadenza.

6. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma. 5 del DLgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.

7. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare.

Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.

9. Alle domande di voltura dell'autorizzazione d'esercizio e della relativa concessione di posteggio redatte in carta legale dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia conforme all'originale in bollo dell'atto di acquisizione dell'azienda debitamente registrato o

- dichiarazione del notaio di avvenuto trasferimento d'azienda;
- dichiarazione del cedente di rinuncia all'autorizzazione e alla concessione di posteggio in favore del subentrante;
- autorizzazione e concessione del cedente.

10. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

Art. 9 – RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

1. In caso di ristrutturazione del mercato, o di spostamento parziale o totale dei posteggi il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei Consumatori presenti a livello provinciale, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi.

2. Il Responsabile del Servizio provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi - sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 13 compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari e le dimensioni delle attrezzature - ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.

3. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei Consumatori presenti a livello provinciale, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Responsabile del Servizio, individua le aree e la dislocazione dei posteggi provvede all'assegnazione temporanea degli stessi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi contingibili ed urgenti vi provvede l'agente di Polizia Municipale presente.

4. I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 13 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

Art. 10 – ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e conseguentemente vengano istituiti nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 11 – SCAMBIO DI POSTEGGI

1. Le domande di scambio di posteggio sono accolte nell'ambito dello stesso settore merceologico (alimentare ed extralimentare) del mercato.

2. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, sono assegnati ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

3. Le domande di scambio posteggio devono essere presentate al Comune congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi. Il Responsabile del Servizio competente provvederà a prenderne atto e ad aggiornare l'autorizzazione e relativa concessione di posteggio.

4. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 12 – AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

1. Nell'ambito del mercato è consentito, previa richiesta degli operatori interessati, ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente, a condizione che:

- avvenga una sola volta per operatore;
 - l'ampliamento non sottragga spazi all'uso comune ed avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza e viabilità;
 - l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e il cedente rinunci all'autorizzazione e alla concessione in favore del subentrante;
 - l'operatore interessato presenti apposita domanda nella quale sia indicata la superficie di ampliamento, allegandovi copia conforme all'originale in bollo dell'atto di acquisizione dell'azienda debitamente registrato nonché la dichiarazione di rinuncia di cui al punto precedente e rendendo contestualmente al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato.
- 2.** La superficie totale del posteggio risultante dall'ampliamento non potrà comunque superare gli 80 mq.
- 3.** L'accoglimento della domanda di cui al comma 1 comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione e della concessione del richiedente.
- 4.** I posteggi oggetto dell'operazione di cui al comma 1 anche se sono considerati funzionalmente come un'azienda unica mantengono la numerazione e le superfici indicate nella planimetria di mercato pertanto:
- in caso di rinuncia dell'autorizzazione da parte dell'operatore interessato o di revoca dell'autorizzazione stessa i posteggi in questione torneranno ad essere considerati singolarmente al fine delle nuove assegnazioni dei posteggi liberi ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento;
 - in caso di assenza dell'operatore interessato ai fini dell'applicazione dell'art. 15 del presente Regolamento i posteggi da assegnare giornalmente ad altri operatori saranno due.
- 5.** Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o in generale di pubblico interesse, può respingere le domande di cui al comma 1, oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento.

Art. 13 – TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

- 1.** Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza, nonché la "graduatoria dei titolari di posteggio".
- 2.** La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare anche in caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi del mercato, è formata applicando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
- maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi;
 - in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.
- 3.** Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi provvede ad aggiornare la pianta organica e la "graduatoria dei titolari di posteggio".
- 4.** Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.

Art. 14 – ASSENZE

- 1.** I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
- 2.** Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 4 comma 3 lettera d), salvo il caso di gravi intemperie o per motivi di salute da documentarsi.
- 3.** Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del DLgs. 31/03/1998 n. 114, non sono conteggiati:
- l'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare purché, entro i 15 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentata;

- il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;
- l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di almeno la metà degli operatori del mercato.

4. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del DLgs. 31/03/1998 n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

5. La tenuta ed aggiornamento della graduatoria delle presenze maturate è effettuata dal preposto ufficio commercio sulla base delle rilevazioni compiute dalla Polizia Municipale.

Art. 15 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche presentano, presso il Comune, apposita comunicazione di partecipazione alle operazioni di spunta per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi nei mercati. Nella comunicazione deve essere indicato il mercato o mercati nei quali si intende partecipare alle operazioni di spunta.

2. La comunicazione è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità della propria contribuzione INPS e INAIL.

3. Il Comune predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, le "graduatorie degli spuntisti" suddivise per settore merceologico e per ciascun mercato. La graduatoria è redatta nel rispetto dei criteri di cui al punto 6 dell'Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012, come attuati dal paragrafo 6 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni delle Province autonome del 24 gennaio 2013 prot. 13/009/CR11/C11 e precisamente:

- maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio;
- a parità di presenze, si applica il criterio dell'anzianità d'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al spunta sommata a quella dell'eventuale dante causa.

4. In caso di subingresso nell'azienda commerciale, il cessionario rileva la posizione del cedente nelle graduatorie vigenti al momento della cessione di azienda.

5. Ogni anno le imprese commerciali autorizzate dopo il 31 gennaio all'attività di commercio possono presentare entro il 31 luglio la comunicazione di cui sopra per la partecipazione alle spunte; in questo caso il Comune aggiorna entro il 30 settembre le graduatorie degli spuntisti.

6. Le imprese comunitarie non sono soggette alla presentazione della comunicazione per la partecipazione alle spunte

7. I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione e, comunque, liberi, sono assegnati giornalmente agli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, secondo la "graduatoria degli spuntisti" di cui al comma 3.

8. Le assegnazioni di cui ai comma 7 avvengono nel rispetto del settore (alimentare o extralimentare) e dei vincoli merceologici, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato e sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.

9. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

10. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari le presenze non si conteggiano ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.

11. Nell'ambito dei mercati:

- l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;

- il Concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;
- il Concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare. Se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante.

12. Le presenze sono rilevate sui mercati dalla Polizia Municipale o eventuale delegato e le “graduatorie degli spuntisti” sono aggiornate dall'ufficio commercio entro il 31 marzo e 30 settembre di ogni anno.

13. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione dodicennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

14. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 14, comma 3 del presente Regolamento.

Art. 16 – CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Responsabile del Servizio competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nelle aree destinate ai mercati.

2. Durante lo svolgimento dei mercati è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 500 rispetto alle aree di mercato.

Art. 17 – SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.

2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.

3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito e per l'occupazione del posteggio assegnato agli spuntisti.

Art. 18 – MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art. 5 comma 1 L.R. 12/99).

2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.

3. Il posteggio non deve rimanere incustodito.

4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.

5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.

6. Fatte salve le esigenze di emergenza e pronto intervento, le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere non oltre cm. 50 dalla verticale del limite di allineamento, col perimetro del posteggio assegnato al venditore. La parte inferiore della copertura dei banchi, deve essere posizionata ad almeno m. 2 dal suolo.

7. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno cm. 50 rispetto al fronte espositivo, al fine di

non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui, dette barriere, abbiano la funzione di proteggere le merci esposte dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.

8. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.

9. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

10. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

11. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

12. L'allestimento delle attrezzature e lo sgombero dell'area occupata deve avvenire nei tempi indicati dall'ordinanza Sindacale secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5.

Art. 19 – NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità Sanitaria.

2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm. 50 dal suolo.

Art. 20 – POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. Presso il mercato settimanale del giovedì di Castellarano sono individuati **n. 2 posteggi** riservati ai produttori agricoli, la cui dimensione è fissata in mt. 3,50 x 3,00 ciascuno;

2. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione dodicennale che, in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:

- permanente se è riferita all'intero anno solare;
- stagionale se relativa ad un periodo inferiore all'anno solare.

3. Qualora vi siano posteggi disponibili il Responsabile del Servizio ne dà notizia con pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

4. I soggetti di cui alla legge 09/02/1963 n. 59 possono presentare domanda di concessione di posteggio riservato ai produttori agricoli in qualsiasi periodo dell'anno, allegando la dichiarazione del Comune sul cui territorio è ubicato il fondo di provenienza dei prodotti.

5. Le domande presentate saranno esaminate dal Responsabile del Servizio decorsi 60 giorni dal ricevimento della prima richiesta.

6. Il rilascio della concessione di posteggio dodicennale avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 con la quale l'interessato dichiara la data d'inizio dell'attività, con riferimento anche alla data risultante al Registro Imprese della C.C.I.A.A., in qualità di produttore agricolo.

7. L'operatore che abbia ottenuto la concessione dodicennale di posteggio al fine dell'esercizio dell'attività di cui alla L. 59/63 deve presentare la denuncia di inizio attività ai sensi dell' art. 19 della L. 241/90 e della Circolare del Ministero Industria Commercio e Artigianato n. 3354-C del 07.11.94.

8. I produttori agricoli presenti alla spunta devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con ordinanza sindacale.

9. Il posteggio non occupato dal rispettivo titolare è assegnato, per la singola giornata di mercato, ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 6, in mancanza il posteggio non verrà assegnato.

10. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa.

11. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.

12. Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il certificato originale in corso di validità rilasciato dal Comune in cui è ubicato il fondo e, per i titolari di concessione di posteggio, il relativo atto e la denuncia di inizio attività.

13. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:

- perda la qualifica di produttore agricolo;
- non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze giustificate previste al precedente art. 14.

In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.

14. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 21 – DOCUMENTI AL SEGUITO

1. L'operatore, a richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche – corredata dai numeri di partita IVA e di iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, oppure da documenti attestanti l'avvenuto rilascio della partita IVA e l'iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, in originale o nelle altre forme ammesse dal DPR 445/2000 – e di fornire le indicazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva INPS e INAIL.

2. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita a dipendenti o collaboratori anche famigliari in possesso dei requisiti morali e/o professionali di cui alla normativa vigente in materia, su delega del titolare da esibire agli organi di vigilanza assieme al titolo autorizzatorio.

3. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, solo i soci possono svolgere l'attività senza nomina del delegato.

Art. 22 – SANZIONI

Le violazioni al seguente regolamento sono punite ai sensi:

- dell'art. 7 bis del DLgs 267/00 e sm.i.;
- della L. 689/81;
- dell'art. 29 del DLgs. 114/98;
- dell'art. 56 della L.R. 6/2004.

1. Ai sensi del congiunto disposto dell'art. 29 comma 1 del DLgs. 114/98 e dell'art. 56 comma 2 della L.R. n. 6/2004, chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al pubblico; nonché in caso di grave o persistente violazione delle limitazioni imposte dal Comune ai sensi dell'articolo 28, comma 16, del DLgs. n. 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 2.582,29 a € 15.493,71** e con la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle attrezzature e della merce.

2. Ai sensi dell'art. 29 comma 2 del DLgs. 114/98 chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti, per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20/06/2005 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 516,46 a € 3.098,75**.

3. Ai sensi dell'art. 22 comma 2 del DLgs. 114/98 è punito con una sanzione da **€ 516,46 a € 3.098,75** chi non rispetta la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi;

4. Per le violazioni al presente regolamento sono applicate sanzioni da **€ 51,65 a € 258,23**, per chi:

- non provvederà alla pulizia dell'area come disposto dall'art. 18;
- occupa l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
- eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
- vende prodotti non compresi nel settore merceologico indicato nell'autorizzazione;
- incorre in ogni altra violazione dell'art. 17.

5. Per le violazioni di cui ai commi precedenti si applicano le procedure di cui alla Legge n. 689/81 e s.m.; l'autorità competente è il Comune nel quale hanno avuto luogo; alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento

6. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui all'art. 6 comma 7 della L.R. 12/99 (Consorzi fra operatori) ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto, per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.

7. Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del Dlgs. 114/98, in caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

8. Con il provvedimento di confisca vengono adottate le disposizioni sulla destinazione della merce sequestrata consistenti normalmente nella distruzione dei prodotti confiscati, sia alimentari che non alimentari secondo quanto disposto dalla L.R. 6/2004 e del relativo Regolamento Regionale di esecuzione n. 20 del 29/07/2004.

Art. 23 – ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento del mercato del giovedì di Castellarano" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 28/09/2007.

Art. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nella normativa statale e regionale, nonché ai regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti, di igienesanità e di polizia urbana, ed alle leggi e disposizioni successivamente emanate.